

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CGF**

**(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 113/CGF– RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2012**

## **I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DEI SIGNORI:**

**CARRIERO DONATO, IANNELLA GIOVANNI,**

**LAPADULA DOMENICO, NARDOZZA GIUSEPPE,**

**PICCINNI MICHELANGELO, PIPERNO FERNANDO FORTUNATO, SPERA ENRICO,  
TUBITO GIANFRANCO**

**AVVERSO L'ELEZIONE DEL SIG. RINALDI PIETRO ALLA CARICA DI PRESIDENTE  
DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA L.N.D., ASSEMBLEA ORDINARIA  
ELETTIVA DEL 22.11.2012.**

Con atto del 24.11.2012 i signori Carriero, Iannella, Lapadula, Nardoza, Piccinni, Picerno, Spera e Tubito, candidati componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D. preannunciavano ricorso avverso la proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi nell'ambito dell'Assemblea Elettorale del predetto Comitato, cui seguiva, in data 12.12.2012, la presentazione dei motivi.

Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile.

Le odierne controparti hanno adito questa Corte al fine di ottenere l'annullamento dell'Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., ovvero, in subordine, l'annullamento della proclamazione delle nomine relative alla Presidenza del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo.

Coi motivi di ricorso vengono, in particolare, denunciate una serie di irregolarità nello svolgimento del procedimento elettorale.

Al proposito, si evidenzia che l'art. 7, penultimo comma, del Regolamento Elettorale della L.N.D., pubblicato sul Com. Uff. n. 99 del 31.10.2012, prevede espressamente che "*Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale*".

L'art. 4, comma 1, del predetto regolamento, nel dettare la medesima disposizione con riferimento alle Assemblee della L.N.D., precisa che "*Questa (la Commissione Disciplinare Nazionale riunita in apposito collegio di garanzia elettorale: N.d.E.) provvede ad identificare e ad accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati e a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio*".

Quest'ultima previsione non può che trovare applicazione anche con riferimento alle Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale, non solo per ragioni di simmetria ma anche in forza della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., a tenore della quale, con riferimento alla costituzione ed alle

deliberazioni delle Assemblee dei Comitati della L.N.D. “*Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento*”.

L'unica eccezione alla predetta regola della competenza esclusiva delle Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale, a conoscere delle contestazioni verificatesi in sede di scrutinio elettorale, è costituita dalla previsione dell'art. 9, ultimo comma, che prevede la ricorribilità davanti a questa Corte in relazione alle delibere, assunte dalle predette Commissioni, di esclusione delle candidature.

Né, al fine di affermare la competenza di questa Corte a conoscere del ricorso in epigrafe, varrebbe richiamare, come fatto dalle controparti, la previsione di cui al penultimo comma dell'art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., atene della quale “*Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.*”; al proposito, si osserva come la predetta disposizione non possa riferirsi alle contestazioni relative alla procedura elettorale bensì ad altri aspetti che attengono alla validità delle Assemblee, quali quelli, per fare solo degli esempi, relativi alla convocazione ovvero alla costituzione degli organi assembleari.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dai signori Carriero Donato, Iannella Giovanni, Lapadula Domenico, Nardoza Giuseppe, Piccini Michelangelo, Piperno Fernando Fortunato, Spera Enrico e Tubito Gianfranco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DEL SIG. SANDRO CORSI (PRESIDENTE A.S.D. OLYMPIA THYRUS) AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA TENUTASI IL 26 NOVEMBRE 2012**

Con atto pervenuto a mezzo fax in data 29.11.2012 alla Corte di Giustizia Federale, il sig. Corsi Sandro annunciava reclamo avverso la regolarità dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Umbria tenutasi il 26.11.2012, chiedendo al contempo, copia di tutti gli atti relativi alla predetta Assemblea.

L'Ufficio di Segreteria della Corte, provvedeva, quindi, ad inoltrare al ricorrente, il quale confermava la ricezione, copia della documentazione richiesta e pervenuta il 3.12.2012 da parte del Comitato Umbro.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il Corsi, con nota trasmessa il 13.12.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Corsi Sandro dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO DELLA POLISPORTIVA COMPENSORIO NORMANNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGROPOLI/COMPENSORIO NORMANNO DEL 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 28.11.2012)**

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del sig. Filippo Tiscione, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 28.11.2011, “*per avere propri sostenitori in campo avverso*”:

- *per l'intera durata del primo tempo, urlato espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro, della FIGC e dell'AIA*

*- al termine della durata del primo tempo e per l'intera durata dell'intervallo, arrampicatisi sulla rete di recinzione, rivolto espressioni minacciose, intimidatorie ed offensive all'indirizzo del medesimo ufficiale di gara".*

Contro tale decisione ha interposto reclamo la società Polisportiva Comprensorio Normanno, rilevando che "da una analisi dei fatti si evince come tale decisione è priva di logica, errata ed iniqua".

Le argomentazioni della ricorrente si sviluppano su tre profili.

In primo luogo si osserva che il campo di gioco in questione è attorniato da pista di atletica leggera, per cui i 10 tifosi ospiti erano collocati dietro al primo assistente arbitrale.

In secondo luogo, si richiamano una serie di decisioni assunte dal giudice sportivo nel medesimo comunicato ufficiale, per rilevare come si possa desumere una mancanza di uniformità di giudizio rispetto ai differenti casi e quindi una iniquità della sanzione.

Infine, contestando il referto arbitrale, sulla base della considerazione che l'arbitro non abbia riportato nello specifico le frasi ingiuriose e che comunque era ben difficile che l'arbitro potesse udire le frasi dei 10 tifosi ospiti in uno stadio con 400 tifosi della squadra di casa.

Sulla base di tali assunti, la società reclamante ha chiesto una riforma della decisione impugnata o quanto meno una riduzione della sanzione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Come ben noto e più volte ribadito da questa Corte, costituisce principio indiscusso e consolidato dell'ordinamento sportivo che il rapporto dell'arbitro e degli assistenti costituisce una fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35, 1.1, C.G.S., contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata.

Al contrario le argomentazioni della società appellante non consentono di scalfire in alcun modo il referto arbitrale, in quanto non pongono in rilievo eventuali contraddizioni intrinseche, ma si limitano a cercare di contestarlo mediante allegazioni indimostrate, inconferenti e comunque irrilevanti.

Va comunque aggiunto - quanto alla contestazione di una presunta mancanza di uniformità di giudizio - che non appare possibile comparare le decisioni del giudice sportivo nelle diverse fattispecie, per l'evidente argomento che si tratta di decisioni assunte rispetto a fattispecie differenti, come tali non comparabili, tanto meno sul piano sanzionatorio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Comprensorio Normanno di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DELL'A.C.D. CITTA' DI VITTORIA AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO CONTROVERSIA ECONOMICA CON IL SIG. RACITI ENZO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti n. 139/12; Com. Uff. n. 1 del 5.11.2012)**

Con atto del 28.11.2012, la A.C.D. Città di Vittoria ha impugnato la decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 1 Vertenza 139/12, con la quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha condannato la stessa al pagamento della somma di €9.000,00 a titolo di emolumenti dovuti per la conduzione tecnica della squadra nella Stagione Sportiva 2011/2012. Sostiene la reclamante che la quantificazione sarebbe eccessiva rispetto a quanto effettivamente dovuto, pari invece ad €7.200,00 e chiede che la decisione venga riformata sul punto.

Il reclamo è inammissibile.

A mente dell'art. 49, comma 4, C.G.S. le controversie relative alle indennità di cui all'art. 94 ter N.O.I.F., tra le quali rientra indubbiamente quella portata all'attenzione della Corte, sono devolute, in seconda istanza, alla Commissione Vertenze Economiche alla quale, pertanto, il reclamo deve essere sottoposto.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Città di Vittoria di Vittoria (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL SIG. GALLO CHIAFFREDO AVVERSO LA DECISIONE DEL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE CHE HA DELIBERATO LE RISULTANZE DELLE VOTAZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 1° DICEMBRE 2012)**

Con atto del 3.12.2012 il sig. Chiaffredo, in nome e per conto dei candidati al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della L.N.D. proponeva ricorso avverso la proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi nell'ambito dell'Assemblea Elettorale del predetto Comitato.

Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile.

L'odierna controparte ha adito questa Corte al fine di ottenere che sia dichiarato nullo o illegittimo il provvedimento del Collegio di Garanzia Elettorale avente ad oggetto proclamazione delle nomine relative al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della L.N.D..

Coi motivi di ricorso vengono, in particolare, denunciate irregolarità nello svolgimento del procedimento elettorale.

Al proposito, si evidenzia che l'art. 7, penultimo comma, del Regolamento Elettorale della L.N.D., pubblicato sul Com. Uff. n. 99 del 31.10.2012, prevede espressamente che *“Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale”*.

L'art. 4, comma 1, del predetto regolamento, nel dettare la medesima disposizione con riferimento alle Assemblee della L.N.D., precisa che *“Questa (la Commissione Disciplinare Nazionale riunita in apposito collegio di garanzia elettorale: N.d.E.) provvede ad identificare e ad accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati e a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio”*.

Quest'ultima previsione non può che trovare applicazione anche con riferimento alle Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale, non solo per ragioni di simmetria ma anche in forza della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., a tenore della quale, con riferimento alla costituzione ed alle deliberazioni delle Assemblee dei Comitati della L.N.D. *“Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento”*.

L'unica eccezione alla predetta regola della competenza esclusiva delle Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale, a conoscere delle contestazioni verificatesi in sede di scrutinio elettorale, è costituita dalla previsione dell'art. 9, ultimo comma, che prevede la ricorribilità davanti a questa Corte in relazione alle delibere, assunte dalle predette Commissioni, di esclusione delle candidature.

Né, al fine di affermare la competenza di questa Corte a conoscere del ricorso in epigrafe, varrebbe richiamare la previsione di cui al penultimo comma dell'art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., a tenore della quale *“Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.”*; al proposito, si osserva come la predetta disposizione non possa riferirsi alle contestazioni relative alla procedura elettorale bensì ad altri aspetti che attengono alla validità delle Assemblee, quali quelli, per fare solo degli esempi, relativi alla convocazione ovvero alla costituzione degli organi assembleari.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Gallo Chiaffredo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL'A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE CHINEA, SEGUITO GARA LANCIOTTO CAMPI BISENZIO/DERUTA S.R.L. DEL 02.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 05.12.2012)**

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del sig. Davide China, calciatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012, *“per avere, saltandogli sopra, colpito al*

*petto con lo scarpino un giocatore avversario riverso a terra cagionando al medesimo un profondo graffio lungo circa 20 cm”.*

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società A.S.D. Deruta, contestando la ricostruzione dei fatti. In particolare pone in evidenza che il colpo contestato *“risulta essere del tutto fortuito e non caratterizzato da animo violento”*. Inoltre la ricorrente prospetta la giovane età del giocatore China e pone in evidenza come si tratti di *“atleta che ha sempre rispettato i doveri, gli obblighi e l’osservanza degli atti federali e non si sarebbe mai permesso di compiere un gesto violento nei confronti di altro tesserato”*.

Per tali ragioni la società ritiene “eccessiva” la squalifica inflitta, chiedendone una riduzione.

Il reclamo è non è fondato e, pertanto, va respinto.

Al riguardo, questa Corte rammenta che - in assenza di ogni altro elemento - il fatto storico va ricostruito per come rappresentato nel referto arbitrale, data la notoria forza probatoria peculiare del referto stesso.

Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha correttamente fatto applicazione del disposto dell’art. 19 C.G.S., attesa la particolare gravità del fatto.

Peraltro, l’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Deruta S.r.l. di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **7. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/ARZACHENA DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)**

La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 2.12.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Pastore Pietro in quanto egli “calciatore di riserva, dopo essersi alzato dalla propria panchina ed aver superato l’area tecnica, protestava all’indirizzo del direttore di gara utilizzando espressione irrispettosa”.

A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente afferma che vi è stato travisamento dei fatti così come riportati nel referto dell’Arbitro. A dire della ricorrente infatti il predetto calciatore in occasione della rete del pareggio messa a segno dalla propria squadra si alzava dalla panchina per raggiungere i compagni ed esultare con gli stessi non comprendendosi dunque il motivo per il quale egli avrebbe dovuto profferire la frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo.

La Corte, dopo aver rilevato che la decisione del Giudice Sportivo era conforme a quanto contenuto nel rapporto dell’Arbitro, ha comunque ritenuto di sentire l’Arbitro mediante contatto telefonico; egli ha precisato che l’espressione ingiuriosa è stata profferita dal Pastore prima della realizzazione della rete del pareggio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato in quanto la sanzione attribuita al calciatore appare congrua in relazione al comportamento da lui tenuto così come puntualmente riferito nel rapporto del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**Publicato in Roma il 6 febbraio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete